

***Il Regolamento sul GECT:  
l'attuazione in Italia e  
la discussione in atto***

***Avv. Maria Antonietta Greco***

***Segreteria Generale della Programmazione  
Direzione Riforme Istituzionali***

***Venezia, 31 marzo 2008***

# Il Regolamento GECT

Il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo è stato **pubblicato** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il **31/07/2006**.

E' **entrato in vigore** il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell'Unione europea ed è **applicabile** dal **1 agosto 2007**.

Entro il **2011** la Commissione elaborerà un rapporto sull'attuazione del Regolamento e potrà proporre la revisione.

## Attuazione negli Stati Membri

***“Gli Stati membri adottano le disposizioni che reputano opportune per assicurare l’effettiva applicazione del regolamento”*** (art. 16 Reg).

Alcuni Paesi UE hanno già recepito il regolamento

Altri Paesi, tra cui l’Italia, sono in fase di adeguamento

## Attuazione negli Stati Membri

Ungheria	25 giugno 2007
Gran Bretagna	1 agosto 2007
Bulgaria	29 agosto 2007
Portogallo	8 novembre 2007
Romania	12 novembre 2007
Grecia	23 novembre 2007
Spagna	18 gennaio 2008

# Attuazione negli Stati Membri

ITALIA

FRANCIA

GERMANIA

BELGIO

Ad oggi risultano in fase di adeguamento

## Attuazione in Italia

Nell'agosto 2007 lo Stato italiano per dare esecuzione alle disposizioni del Regolamento GECT ha approvato uno schema di DPR recante *"Norme per l'applicazione del regolamento (...) n. 1082/2006 del 5 luglio 2006, relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)"*.

## Criticità

Nel mese di settembre 2007 lo schema di decreto è stato esaminato dai Gruppi Tecnici interregionali e misti con lo Stato (nominati nell'ambito della Commissione Affari Comunitari della Conferenza delle Regioni nonché della Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Autonomie locali).

Le Regioni hanno manifestato in quella sede alcune perplessità, in particolare, con riguardo a:

- Problema della partecipazione dei Paesi terzi
- Personalità Giuridica
- Complessità procedurale per la costituzione del GECT
- Compiti del GECT

## Attuazione in Italia

Il **Consiglio di Stato**, con proprio parere reso sullo schema di DPR governativo (Adunanza del 9 ottobre 2007), ha indicato come necessario il ricorso allo strumento legislativo in luogo di quello regolamentare, per recepire le norme nell'ordinamento interno.

Il Governo pertanto ha abbandonato *l'iter* di approvazione dello schema di decreto al fine di predisporre un progetto di legge.



## Osservazioni delle Regioni

Le osservazioni espresse dalle Regioni sono state recepite in un **Documento unitario** del Coordinamento tecnico delle Regioni (*"Sintesi prime osservazioni delle Regioni e delle Province autonome sullo schema di DPR recante applicazione del Regolamento (CE) n. 1082/2006"*) ed illustrate ai referenti del Governo.

I rappresentanti del Governo si sono riservati di esaminare le richieste nelle competenti sedi istituzionali al fine di procedere alla modifica del DPR nel senso richiesto dalle Regioni .

## 1^ Osservazione - Partecipazione dei Paesi Terzi

Il GECT è un organismo transfrontaliero pertanto i **componenti** devono appartenere ai territori di almeno due Stati UE; i membri possono essere:

- Stati UE (risolve problema piccoli Stati centralizzati)
- Autorità regionali e locali
- Organismi di diritto pubblico
- Associazioni composte da organismi che appartengono ad una delle categorie sopra indicate

Quindi solo soggetti pubblici

## Problema

Non è esclusa tuttavia la possibilità che entità di Paesi terzi (non membri della U.E.) partecipino ad un GECT qualora lo consentano la legislazione del Paese terzo o gli accordi tra Stati membri e Paesi terzi (**16° "considerando"**).

- previsione solo nel 16° "considerando" del Regolamento
- mancanza di previsione nel testo del Regolamento
- Posizione dello Stato Italiano:
  - Risposta per Euroregione c.d. Villa Manin (rinvio)
  - Scelta nello schema DPR (condizione unica)

## 2^ Osservazione - Personalità giuridica

Il GECT ha **personalità giuridica** secondo la normativa applicabile nello Stato in cui ha la sede sociale (art.1).

Non è detto nel Regolamento se si debba trattare di personalità di diritto pubblico o privato o di entrambe.

La scelta spetta allo Stato membro, in conformità al proprio ordinamento, in sede di recepimento della normativa.

La scelta dello Stato italiano non è stata molto chiara.....

### 3^ Osservazione - Complessità procedurale

- La procedura di notifica prevista nello schema di DPR era complessa e molto dettagliata
- andava ben oltre a quanto necessario per il recepimento del regolamento
- secondo le Regioni invasiva delle proprie competenze
- Rischio che le Regioni italiane partecipino solo a GECT costituiti da altri Paesi

## 4^ Osservazione - Compiti del GECT

I **compiti principali** secondo il Regolamento sono:

- a) attuazione di programmi o di progetti di cooperazione territoriale finanziati dall'Unione Europea con fondi strutturali
- b) realizzazione di specifiche azioni di cooperazione territoriale tra i suoi membri anche senza finanziamento dell'Unione Europea (art. 7)

Il DPR elencava puntualmente i compiti del GECT col rischio di limitare la previsione comunitaria

## AD OGGI.....

Con la conversione del decreto-legge c.d. "Milleproroghe" (legge n. 31/2008), il Governo italiano non ha risposto alle aspettative delle Regioni riguardo all'attuazione del Regolamento GECT.

Non lo ha fatto con la legge comunitaria 2007 (L. n. 34 del 25/02/2008).

Non lo ha fatto con la Legge finanziaria 2008

La legge statale è tuttavia strumento indispensabile.

**GECT**  
**Strumento giuridico europeo per  
la realizzazione di progetti  
di Euroregione**

**MATRIOSCA**  
**(rinvio)**

**EUROREGIONE**  
**c.d. VILLA MANIN**  
**(nome non ufficiale)**



## EUROREGIONE (I)

- Veneto, Friuli Venezia Giulia, Carinzia, Slovenia e Contee croate Istria e Litoraneo-montana elaborano una Dichiarazione d'intenti per la realizzazione di una Euroregione (ottobre 2005).
- lo Stato oppone le seguenti osservazioni:
  - l'Italia non ha stipulato (previ) accordi bilaterali di cooperazione con la Slovenia e la Croazia
  - la Slovenia non possiede "enti territoriali interni" con cui le Regioni possono concludere intese

## EUROREGIONE

- Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia concordano di stipulare un Protocollo di collaborazione Trilaterale comunque aperto alla cooperazione con Slovenia e Contee croate.

## EUROREGIONE (II)

- A seguito dell'emanazione del Regolamento sul GECT si avvia il percorso per realizzare l'Euroregione utilizzando tale strumento.
- All'istituzione del GECT/Euroregione lo Stato oppone:
  - la Croazia non è Stato membro UE (lo è diventata, invece, la Slovenia) e pertanto le Contee croate non possono partecipare al GECT
  - è in ogni caso necessario attendere il recepimento della normativa da parte dello Stato

## EUROREGIONE (III) c.d. Villa Manin

- La Regione del Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Land austriaco della Carinzia e le Contee croate Istriana e Litoraneo Montana siglano (21 giugno 2007) l'accordo per la costituzione di un Gruppo di lavoro con il compito di:
  - esaminare il Regolamento GECT
  - definire una bozza di statuto e di convenzione per l'istituzione di un GECT
- Posizione della Slovenia.....

## EUROREGIONE

Il Gruppo di lavoro ha elaborato una bozza di Convenzione e di Statuto sulla quale è stata raggiunta una prima ampia condivisione da parte dei Presidenti di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia, riunitisi nel mese di novembre 2007 a Duino (TS).

Nel corso dell'incontro trilaterale è stato concordato che la futura Euroregione avrà sede a Trieste.

E' stata prevista la successiva adesione di Paesi Terzi.

# **Grazie per l'attenzione...**

## **Segreteria Generale della Programmazione**

### **Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega**

